

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)¹

del 22 novembre 2006 (Stato 1° marzo 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 1916² sulle forze idriche;
visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 1998³ sull'energia;
visto l'articolo 83 della legge del 21 marzo 2003⁴ sull'energia nucleare;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007⁵
sull'approvvigionamento elettrico;
visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963⁶
sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 1991⁷ sulla radioprotezione;
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione,⁹

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:

- a. dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio); e
- b.¹⁰ delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi di esecuzione).

² Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico.¹¹

RU **2006 4889**

¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS **734.71**).

² RS **721.80**

³ RS **730.0**

⁴ RS **732.1**

⁵ RS **734.7**

⁶ RS **746.1**

⁷ RS **814.50**

⁸ RS **172.010**

⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS **734.71**).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS **734.71**).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS **734.71**).

³ L'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹² sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.

⁴ Sono fatti salvi gli articoli 23–25 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sull'energia.¹⁴

Art. 2 Rinuncia agli emolumenti

Non vengono riscossi emolumenti per la concessione di sussidi federali.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell'allegato.

² Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.

Art. 4 Riduzione o condono degli emolumenti

¹ L'Ufficio e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:¹⁵

- a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;
- b. i progetti di ricerca;
- c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

² Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.¹⁶

Art. 5 Supplementi sugli emolumenti

¹ Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull'emolumento di base può essere riscosso per:

- a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d'urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale;
- b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.

¹² RS 172.041.1

¹³ RS 730.01

¹⁴ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

² Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull'emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.

³ I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

Art. 5a¹⁷ Acconti

Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l'Ufficio può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.

Art. 6¹⁸ Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione

¹ Se l'esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall'Ufficio, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all'incasso.

² Quando trasferisce un compito d'esecuzione l'Ufficio può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

³ Se l'Ufficio affida l'esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri.

Art. 7¹⁹ Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza

¹ L'Ufficio o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.

² Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.

Art. 8 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l'inizio dell'anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 9 Emolumenti nel settore dell'utilizzazione delle forze idriche

¹ L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU **2010** 665).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS **734.71**).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS **734.71**).

- a. l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine;
 - b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni;
 - c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche;
 - d. la perizia di progetti;
 - e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti;
- ² Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame:
- a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli;
 - b. dei rapporti sui controlli quinquennali;
 - c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;
 - d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza;
 - e. dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti;
 - f.²⁰ dei dossier relativi alla pianificazione in caso d'emergenza.

³ Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.²¹

Art. 10 Emolumenti nel settore dell'energia in generale

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- a. le autorizzazioni;
- b. il riconoscimento degli organismi di prova;
- c. le decisioni di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e apparecchi.

Art. 11²² Emolumenti nel settore dell'energia nucleare

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d'esercizio;
- b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU **2010** 665).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU **2010** 665).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5737).

- c. le autorizzazioni per studi geologici;
- d. gli esami preliminari;
- e. le perizie di progetti;
- f. l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari;
- g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari.

Art. 12²³ Tasse di vigilanza nel settore dell'energia nucleare

¹ I costi dell'Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.

² Questi costi comprendono in particolare:

- a. i costi legati alle seguenti attività:
 - 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali,
 - 2. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;
- b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA).

Art. 13 Emolumenti nel settore dell'elettricità

L'Ufficio riscuote emolumenti per le approvazioni dei piani.

Art. 13a²⁴ Emolumenti nel settore dell'approvvigionamento elettrico e della produzione di energia

L'Ufficio e la Commissione dell'energia elettrica (EiCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:

- a. all'approvvigionamento elettrico;
- b. alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia;
- c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

Art. 13b²⁵ Tassa di vigilanza nel settore dell'approvvigionamento elettrico

L'Ufficio e la EiCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per:

²³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).

²⁴ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5739).

²⁵ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

- a. la partecipazione al forum dei regolatori europei;
- b. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;
- c. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione europea in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.

Art. 14 Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

¹ L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- a. le approvazioni dei piani;
- b. i permessi d'esercizio;
- c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi.

² L'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per:

- a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000²⁶ sugli impianti di trasporto in condotta (OITC);
- b. la vigilanza tecnica sull'esercizio secondo l'articolo 24 OITC;
- c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 30 settembre 1985²⁷ sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare è abrogata.

Art. 16 Modifica del diritto vigente

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

²⁶ RS 746.11

²⁷ [RU 1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 II 43, 1999 15]

*Allegato I*²⁸
(art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti

1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione

Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all'articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:

| | franchi |
|--|---------|
| per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m ³ | 7 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m ³ ma inferiore a 5 milioni di m ³ | 10 000 |
| per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m ³ | 17 000 |

2. ...

3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

Gli emolumenti ammontano a:

| | franchi |
|--|-------------|
| a. Per un'approvazione dei piani | |
| tassa di base: | 1 000–8 000 |
| supplemento per chilometro di condotta | 800 |
| b. Per la vigilanza annuale dell'esercizio | |
| tassa di base: | 800 |
| supplemento per chilometro di condotta: | 80 |

Le spese dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscalate a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell'economia privata per lavori equivalenti.

²⁸ Aggiornato dai n. I delle O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5739) e del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665).

Allegato 2
(art. 16)

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 3 luglio 2001²⁹ sugli emolumenti dell'Ufficio federale delle acque e della geologia

Sezione 2 (art. 8–11)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 3: ...

Art. 12

Abrogato

Allegato n. 1–6

Abrogato

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998³⁰ sull'energia

Titolo prima dell'art. 27

Capitolo 6: ...

Art. 27

Abrogato

Art. 28 rubrica

Abrogata

²⁹ [RU 2001 2133, 2003 3677, 2006 4705 n. II 58. RU 2009 6189 n. II 5].

³⁰ RS 730.01. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

3. Ordinanza del 2 febbraio 2000³¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 5: ...

Art. 16

Abrogato

Art. 17 rubrica

Abrogata

4. Ordinanza del 2 febbraio 2000³² sugli impianti di trasporto in condotta

Sezione 7 (art. 29–33)

Abrogata

5. Ordinanza del 3 giugno 2005³³ sugli emolumenti dell'UFAPF

Titolo

...

Sostituzione di espressioni

...

Ingresso

...

Art. 8a

...

Allegato, n. 1, 2a lett. b e c nonché 8

...

³¹ RS **734.25**. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

³² RS **746.11**

³³ RS **814.014**. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

